



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ZANICHELLI | VITTORIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | UZZO       | RICCARDO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | SARACINI   | ENRICO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 94/2018  
depositato il 26/01/2018

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07020161460000219005  
IRPEF-ADD.REG. 2017  
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07020161460000219005  
IRPEF-ADD.COM. 2017  
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07020161460000219005 IRPEF-ALT  
2017  
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07020161460000219005 IVA-ALTRC  
2017  
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07020161460000219005 IRAP 2017  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MODENA

proposto dal ricorrente:  
BELLINI FABRIZIO  
VIA DI SOTTO 123 41032 CAVEZZO MO

difeso da:  
MONARI DANIELE  
VIA CAVALLOTTI 2 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 94/2018

UDIENZA DEL

17/05/2018 ore 09:00

N°  
345

PRONUNCIATA IL:

17 MAG. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 GIU. 2018

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO  
*Gianfranco De Biase*

Con tempestivo gravame, ritualmente notificato, il Signor Bellini Fabrizio propone formale impugnazione avverso iscrizione ipotecaria 07020161460000219005 per un presunto debito erariale di euro 546.428,63, vantato da diversi enti impositori.

Eccepisce il difetto di motivazione, in quanto a proprio dire mancherebbero i requisiti formali essenziali; l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva, prevista dall'art. 77, comma 2 bis, DPR 602/73; la violazione dell'art. 170 c.c., perché l'iscrizione ipotecaria è avvenuta su beni facenti parte di un fondo patrimoniale; l'assenza di firma autografa in calce al provvedimento impugnato.

Chiede l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che replica che l'atto impugnato presenta tutti gli elementi normativamente previsti; che la comunicazione preventiva è stata effettuata in data 18.5.2017, come da documentazione allegata; che spetta al titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale provare i fatti costitutivi dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e nella fattispecie in esame non risulta alcuna prova in tal senso; che l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale, quando sia prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente la riferibilità certa all'autorità che ha emesso l'atto.

Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Esaurita la relazione, il Presidente ammette alla discussione i difensori delle parti, che illustrano e ribadiscono le proprie tesi con le conseguenti richieste conclusive.

Successivamente, il Presidente dichiara chiusa la fase della discussione, invitando, poi, il Collegio a deliberare in camera di consiglio, il cui esito è la seguente decisione.

Osserva il Collegio che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.

Considerato, pertanto, l'obbligo della comunicazione preventiva, osserva ulteriormente la Commissione che la disciplina della notifica degli atti tributari è contenuta negli artt. 137 e ss del c.p.c., così come stabilisce l'art. 16, comma 2, D.Lgs 546/92, la quale prevede che le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione che, però, deve porre in essere le stesse forme attuate dall'ufficiale giudiziario.

In caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere l'atto da parte del destinatario, l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, mentre quando non sono conosciuti residenza, dimora e domicilio si applica l'art. 143 c.p.c.

Osserva, altresì, che la Corte di Cassazione, con ordinanza 9838/2015, ha ribadito la distinzione intercorrente tra irreperibilità relativa e assoluta del destinatario, ai fini dell'individuazione delle ricerche che competono al messo notificatore per la validità del procedimento di notificazione.

L'ordinanza riflette il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di procedimento di notifica mediante AFFISSIONE ALL'ALBO DEL Comune, distinguendo in particolare tra le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. e la norma speciale di cui all'art. 60, co. 1, lett.e), DPR n.600/73.

La disciplina codicistica prevede che in ipotesi di irreperibilità del destinatario l'ufficiale giudiziario proceda secondo le seguenti modalità "deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Specularmente l'art. 60 DPR 600/73 dispone che "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione".

L'ordinanza, richiamando conformi precedenti giurisprudenziali, pone l'accento sulla distinzione tra "irreperibilità relativa", che si verifica quando il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto al trasferimento di questi nell'ambito dello stesso Comune, ed "irreperibilità assoluta", accertabile qualora nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più né abitazione, né ufficio o azienda e quindi si versi in carenza di dati ed elementi, oggettivamente idonei che consentano di notificare altrimenti l'atto.

Fatta questa necessaria distinzione, la Corte riconduce l'adozione del rito previsto dall'art. 140 c.p.c. all'ipotesi di "irreperibilità relativa", ovvero ai casi in cui "siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto mentre, riconosce la decisione, solamente in ipotesi di irreperibilità assoluta, la notifica "va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit. quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, specificando oltremodo che si tratta di "accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune".

Nella fattispecie in esame, occorre, pertanto, valutare, il contenuto della relata di notifica onde verificare gli accertamenti effettivamente compiuti dal soggetto notificante quanto all'irreperibilità della parte contribuente.

Infatti, ha chiarito la Cassazione che "il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, è dunque necessario che effettui, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta".

Si tratta di un orientamento da tempo consolidato, in seno alla giurisprudenza di legittimità sin Dalla sentenza n.4308/1993 della Corte, in cui si leggeva: "Con riguardo alla notificazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi.....la notificazione è ritualmente eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune – senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del Comune di domicilio fiscale – soltanto nell'ipotesi in cui nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del detto Comune, in esso non si rinveniva l'effettiva abitazione o l'ufficio o 'azienda del contribuente".

Nel caso in esame, il messo notificatore Signora Branchini Chiara si recava il giorno 5.3.2017 all'indirizzo del ricorrente posto in Cavezzo Via Di Sotto n. 123, ma non lo trovava (motivo dell'assenza: Destinatario sconosciuto) e nella relata di notifica precisava: "No N° CIVICO ESPOSTO. NO NOME SU CP. UNICO NOME SU CAMPANELLO E' "ALICE". NON RIESCO A VEDERE OLTRE PER VIA DI ALTO CANCELLO".

Come si evince dalla relata di notifica, il messo non ha effettuato le ricerche volte a verificare se il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto fosse dovuto ad irreperibilità relativa o assoluta e non ha attestato di averle compiute, procedendo mediante deposito nella casa comunale e affissione all'albo dell'avviso di deposito, senza inviare la c.d. raccomandata informativa.

Nel caso di specie, però, non si è in presenza di ipotesi di irreperibilità assoluta (che si ripete si verifica allorquando nello stesso Comune non vi è abitazione, ufficio, azienda del contribuente) ma di irreperibilità relativa, dandosi che è pacifico che la residenza del destinatario sia Via Di Sotto 123 – Cavezzo, tanto è vero che l'atto di iscrizione ipotecaria impugnato risulta notificato proprio in Via Di Sotto 123 – Cavezzo, senza alcuna manifestata difficoltà.

Di conseguenza l'omesso invio della raccomandata informativa determina l'invalidità della notifica della comunicazione preventiva prevista dal citato art. 77 DPR n.602/73 e comporta la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta.

Pertanto, assorbita ogni altra eccezione sollevata, non può che dichiararsi accolto il ricorso, ritenendo che, alcune volte, come nella fattispecie, non si possa fare una valutazione di merito e si debba fare prevalere la scelta solo formale operata dall'ordinamento.

Attesa la peculiarità della questione trattata, reputa che le spese siano da compensare.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria di Modena, visti gli artt 35 e ss. Dlgs 31.12.1992, n.546 e succ. mod.

1) accoglie il ricorso.

2) spese compensate.

Modena li 17.05.2018

Il Giudice Relatore/Estensore  
Riccardo Uzzo



Il Presidente  
Vittorio Zanchelli

